

Progetto

SCHEMA DI CONTRATTO

COMMITTENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

APPALTATORE:

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO PRELIMINARE DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEI LABORATORI DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA PER L'ANALISI DEGLI ALIMENTI, STUDIO DELLA LORO INCIDENZA SULLA SALUTE UMANA E CONSULENZA TECNOLOGICA, GIURIDICA ED ECONOMICA ALLE AZIENDE AGROALIMENTARI "PAN Lab"

Repertorio n. del

Intervento finanziato da.....
L'anno duemila..... il giorno del mese di, nella sede della.....
..... il sottoscritto.....nato a
..... il, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse....., di seguito nel
presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";
e il Sig....., nato aresidente in
....., via, in qualità di
.....dell'Impresa..... con sede in
....., via
codice fiscale e partiva IVA, che agisce quale
impresa appaltatrice in forma singola
(ovvero, *in alternativa, in caso di aggiudicazione ed un'associazione temporanea di imprese*)
capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo costituita tra
essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
Impresa con sede in, Via
.....codice fiscale.....e partiva IVA.....
Impresa con sede in, Via,
.....codice fiscale.....e partiva IVA.....
Impresa con sede in,
Via codice fiscale.....e partiva IVA.....
Impresa con sede in,
Via codice fiscale.....e partiva IVA.....
nonché Impresa con sede in, Via
..... codice fiscale.....e partiva IVA.....
di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono
personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSE

Oggetto del presente contratto sono la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori di PROGETTO PRELIMINARE DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEI LABORATORI DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA PER L'ANALISI DEGLI ALIMENTI, STUDIO DELLA LORO INCIDENZA SULLA SALUTE UMANA E CONSULENZA TECNOLOGICA, GIURIDICA ED ECONOMICA ALLE AZIENDE AGROALIMENTARI "PAN Lab", per un importo da appaltare pari a € 4.035.562,18, di cui € 2.391.146,00 per forniture, € 1.520.000,00 per lavori, € 124.416,18 per progettazione esecutiva ed € 85.000,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara n. del è stato approvato con deliberazione del n. in data, l'appalto è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo di € come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso del %;

che il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data rubricato al protocollo n.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e gli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel seguito "Codice dei contratti"), al Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n° 207/10) ed al D.Lgs. n. 81/2008.

L'appalto è regolamentato nell'ordine dalle norme o prescrizioni risultanti o richiamate: dal presente atto; dal Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000; dal D.P.R. n. 207/2010; da tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

2. Fanno, altresì, parte del contratto i prezzi unitari della lista delle lavorazioni e forniture, offerti in sede di gara per l'esecuzione dei lavori, che ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto e ricavato dalla somma tra importo dei lavori a base d'asta depurato dal ribasso offerto dal concorrente e importo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi €.....) di cui:
€..... per lavori;
€ per progettazione definitiva;
€ per progettazione esecutiva;
€ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. L'importo contrattuale è escluso I.V.A.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art.53 co.4, primo e terzo periodo del Codice dei Contratti d dell'art.43 co.6 D.P.R. 207/2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere indicata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva modificazione sulla misura e o sul valore delle quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4 – Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 co.1 del D.P.R. 207/2010 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

1. il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti;
2. il capitolato speciale d'appalto;
3. gli elaborati tecnici progettuali e le relazioni (architettonici, impiantistici, capitolati tecnici, prestazionali, ecc.);
4. l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del presente contratto;

5. il piano di coordinamento della sicurezza e i piani di sicurezza
6. il cronoprogramma dei lavori ai sensi del D.P.R. 207/2010 art. 40;
7. l'offerta della ditta aggiudicatrice.
8. Le dichiarazioni di cui all'art.106 del D.P.R. 207/2010
9. Le polizze di garanzia
10. Le linee guida alla redazione del progetto (RICHIESTA FACOLTATIVA IN DIPENDENZA DELLA COMPLESSITA' DEL PROGETTO)
11. Piano di qualità di costruzione e installazione redatto dall'Appaltatore (RICHIESTA FACOLTATIVA IN DIPENDENZA DELLA COMPLESSITA' DEI LAVORI ai sensi dell'art.43 co.5 del D.P.R. 207/2010)

I documenti di cui ai punti 2 e 4 sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti, pur essendo parte integrante del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati agli atti della Stazione Appaltante.

Sono altresì parte integrante del presente contratto gli atti di assenso espressi dalle diverse autorità, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, con le eventuali prescrizioni.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto nonché le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'art. 12 del presente contratto.

Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di all'indirizzopresso.....

2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ".....", è/sono autorizzat... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i.... signor..

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

6. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore indica il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del CSA in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. La redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 169 co.1 dell D.P.R. 207/2010 deve essere avviata immediatamente a far data dalla sottoscrizione del presente contratto. Il RUP ha la facoltà di ordinare l'avvio dell'attività di progettazione prima della stipula del contratto e dopo l'aggiudicazione definitiva, qualora il ritardo dell'avvio possa determinare pregiudizio per l'ultimazione dell'intervento.

2. Il tempo utile per ultimare il progetto esecutivo in appalto è fissato in 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla predetta comunicazione del RUP. Tale termine non è suscettibile di proroga.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni (.....) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, derivante dal termine di 120 (centoventi) giorni, posto a base d'appalto, ridotto del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al%.

Articolo 7 – Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della progettazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **0,5 per mille** (euro zero virgola cinque ogni mille euro) dell'importo contrattuale ai sensi del CSA.

Nel caso in cui da parte dell'aggiudicatario non verrà rispettato il termine di esecuzione offerto in sede di gara, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille moltiplicato per il punteggio ottenuto per tale elemento in fase di gara.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 8 - Programma di esecuzione dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei lavori il proprio programma dettagliato di esecuzione dei lavori, redatto in conformità a quanto stabilito dal CSA.

Articolo 9 - Sospensione o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano le esecuzioni o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore; la diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 10 - Ufficio di Direzione Lavori

L'ufficio di Direzione Lavori effettuerà la direzione e il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le norme di cui alla parte II, Titolo IX, del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 11 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 12 - Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del Codice dei contratti. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 13 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e per consentire il regolare svolgimento delle attività sanitarie;
 - verifiche, esplorazioni, e simili che possano occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - le vie di accesso al cantiere;
 - la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
 - la predisposizione degli atti e le attività volte ad acquisire e/o ad ottemperare alle prescrizioni degli enti preposti all'approvazione del progetto ed al rilascio di autorizzazioni e certificazioni ecc. (VV.F., Comune, ASP, Genio Civile, ecc.)
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

Articolo 14 – Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti nel CSA.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla

stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Qualora nel corso dei lavori la Stazione appaltante ravveda l'opportunità di eseguire lavori non previsti dal contratto di appalto stipulato "a corpo", la contabilizzazione degli stessi sarà eseguita a misura, effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari della lista delle lavorazioni e forniture, offerti in sede di gara per l'esecuzione dei lavori.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5 Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare i economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 15 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia. Le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. I prezzi unitari della lista delle lavorazioni e forniture, offerti in sede di gara per l'esecuzione dei lavori allegato al contratto, sono vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del D.lgs 163/06 e successive modificazioni e aggiornamenti.

Articolo 16 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

A richiesta dell'appaltatore si riconosce l'anticipazione del prezzo ai sensi della L. 98/2013 – art. 26 ter e con le modalità degli artt. 124, c. 1 e 2, e 140, c. 2 e 3, del D.P.R. n° 207/10.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva direttamente al professionista, ai sensi dell'art.53 comma 3bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con le modalità e nei termini previsti dal C.S.A., e comunque a seguito avvenuta approvazione del progetto da parte di tutti gli Uffici Tecnici o altre Autorità competenti. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal C.S.A., al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 400.000,00, mediante emissione di certificato di pagamento; in ogni caso la rata di acconto sarà corrisposta in occasione dell'ultimazione di ciascuna delle fasi come da cronoprogramma lavori. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, del D.P.R. 207/2010, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'Appaltatore o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile; il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. 207/2010, nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi del presente contratto.

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge, previo controllo e conseguente liquidazione del corrispettivo, con mandato emesso dalla competente struttura aziendale del Settore Economico Finanziario e, qualora l'Appaltatore sia un'A.T.I., esclusivamente nei confronti della capogruppo ancorché sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto, intestato a:

_____ presso _____
codice IBAN _____

accesso dall'Appaltatore, e comunicato a questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri idonei a consentire la piena tracciabilità) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente CUP: _____ e CIG: _____ .

L'Appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato, sopra indicato, sono:

Sig./ri _____ nato/i a _____ il _____ ,
c.f. _____, residente in _____ Via _____.

Tutti i soggetti economici di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi, a questa Stazione Appaltante, con le modalità ivi previste.

L'Appaltatore dichiara espressamente di esonerare questa Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario, gli estremi del conto corrente dedicato dal medesimo acceso ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 17 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di 1 anno (uno) dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste agli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, nonché agli artt. 6 e 91 del D.P.R. 207/2010, e come meglio specificato all'art. 34 del Capitolato d'Appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto giusto il disposto dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La risoluzione in danno dell'Appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 19 – Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano gli articoli 240 e 240-bis del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario sono deferite alla magistratura ordinaria.

E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il tempo, per il settore di attività e per la località nella quale si svolgono i lavori di che trattasi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore deve osservare ed applicare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a garanzia di tale osservanza è disposta la ritenuta nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti e dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010; in caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 gg. non vi provveda o non contesti formalmente e emotivamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Articolo 21 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore ha l'obbligo di depositare presso la Stazione Appaltante, quali parte integrante del presente contratto d'appalto, il Piano di sicurezza e coordinamento ed un proprio Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento.

Copia dei suddetti documenti dovrà essere conservata anche sul cantiere a disposizione per eventuali ispezioni da parte degli organi competenti. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione, ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 22 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore e dei sub-contraenti

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, c. 11, del Codice Contratti, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto di ogni sub-contratto stipulato per l'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga inoltre ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a tracciare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in argomento, nelle forme e con le modalità ivi prescritte. Sono parimenti tenuti all'assolvimento degli obblighi previsti dalla suddetta Legge tutti i sub-contraenti i cui relativi contratti dovranno essere muniti, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola con la quale ciascun sub-contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Articolo 23 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta (.....), possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. Resta inteso che la Ditta subappaltatrice sarà tenuta ai medesimi adempimenti richiesti all'Appaltatore, con riferimento in particolare ai precedenti paragrafi e più in generale al rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è parimenti tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ed il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità assoluta, di una apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore e dai cottimisti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatore e/o cottimisti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 28, L. 248/2006, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore. Inoltre l'Appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge all'Amministrazione appaltante l'integrazione al Piano operativo di sicurezza conseguente al subappalto.

Articolo 24 - Cauzione definitiva

La cauzione definitiva prescritta dalle norme di legge è stata prestata dall'Appaltatore mediante apposita garanzia fideiussoria n. rilasciata in data da (Ag. di

.....) per la somma di € = pari al ..% dell'importo del presente contratto e sarà svincolata secondo le modalità ivi previste. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 25 – Obblighi assicurativi

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tal scopo un'assicurazione valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo, nella forma C.A.R, con polizza n. del, della (Ag.), per la somma assicurata di €,00= (di cui €,00= per le opere oggetto del contratto, €,00= per le opere preesistenti e €,00= per demolizioni e sgomberi), comprendente una garanzia di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale di 1.000.000,00=.

Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'Appaltatore, ovvero l'Appaltatore stesso, devono munirsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza, oltre alle nuove spese di progettazione, deve coprire anche i rischi per omissioni ed errori di redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La garanzia è prestata per un massimale pari ad € 500.000,00.

Articolo 26 – Programma di esecuzione dei lavori

Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori del progetto definitivo con le modifiche offerte dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 27 – Controlli e verifiche

Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte e accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali allegati al presente contratto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare, il regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nelle parti ancora vigenti alla data di stipula del contratto, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e il D.Lgs. del 09 aprile 2008 n. 81.

Articolo 29 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 30 - Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Letto, confermato e sottoscritto in data

Il Legale Rappresentante
della Stazione Appaltante

L'Appaltatore